



Comune di Gonnosnò

Provincia di Oristano

Via Oristano, 30 - 09090 Gonnosnò

E-mail: protocollo@comune.gonnosno.or.it - Web.: www.comune.gonnosno.or.it

PEC: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it

Partita iva 00069670958

☎ 0783/931678 - 📠 0783/931679

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO - SOCIO ASSISTENZIALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 16 DEL 20/01/2024

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANT'ELENA GONNOSNO' - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO DEL 20 e 21 GENNAIO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventiquattro del mese di gennaio del giorno venti nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL' SETT. AMM. SOCIO ASS. -SERVIZIO
AMMINISTRATIVO**

Premesso che, con nota del 10 Gennaio 2024, acquisita in data 12 Gennaio 2024 al numero 227 di protocollo, il Presidente della locale "Pro-loco Sant'Elena", ha presentato istanza per la concessione alla predetta Pro-loco di un contributo per l'Organizzazione dei fuochi d'artificio che si terranno durante lo svolgimento dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di San Sebastiano, previsti per le giornate del 20 e 21 Gennaio 2024;

Richiamati:

- l'articolo 118, comma 4 della Costituzione Italiana secondo cui "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'articolo 3, commi 2 e 5 D.lgs. n. 267/2000 "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'articolo 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici secondo cui "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";
- la Legge 05/06/2003 n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3", in particolare l'articolo 7 "Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative";

- l'articolo 2, commi 3, 7 e 10 lettera d) e f) dello Statuto Comunale secondo cui "Il Comune valorizza il patrimonio culturale della comunità, tutela la lingua sarda e i valori sociali comunitari, le sue tradizioni, i suoi costumi e ne conserva le memorie...il Comune promuove l'impegno dei giovani nella vita comunitaria, valorizza le loro capacità creative, sportive, artistiche e culturali...il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: d) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana";
- la Legge Regionale 3 Giugno 1974, n. 10 "Concessione di contributi annuali in favore degli Enti Provinciali per il turismo, aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni Pro Loco";
- l'articolo 5 della Legge Regionale 2 Agosto 2013, n. 21 "Competenze in materia di Pro Loco";
- la Legge Regionale 9 Gennaio 2014, n. 1 "Norme urgenti in materia di competenza relative alle associazioni turistiche Pro Loco" che modifica l'articolo 5 della L.R. n. 21/2013 trasferendo alla competenza della Regione gli interventi relativi alle funzioni in materia di Associazioni Pro loco con decorrenza dall'anno 2014;

Visti:

- il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati;
- l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 secondo cui "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";
- il parere n. 6/2011 della Corte dei Conti della Lombardia (Sez. Regionale di Controllo) secondo il quale non rientra nella nozione di "sponsorizzazione" la spesa sostenuta dall'Ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio che richiede, tuttavia, nell'atto di concessione un'ampia motivazione del fine pubblico perseguito e il raggiungimento della finalità sociale;
- il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia 248/2014 "L'articolo 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Ogniqualevolta, tuttavia, un ente locale, al pari di ogni altro ente pubblico, ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale, occorre adottare adeguate cautele, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione (cardini dell'attività amministrativa). Nello specifico, il finanziamento concesso a privati deve essere tale da non incorrere nel divieto di spese per sponsorizzazioni previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione pubblica, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione è la funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell'ente pubblico, così da promuovere l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico. L'attività, dunque, che rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni e Province, costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Questo profilo, come detto, idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere esplicitato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione, inoltre, in aderenza alle regole generali è tenuta ad evidenziare i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell'erogazione, nonché il rispetto dei criteri di imparzialità e predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di contributi. In ogni caso, l'eventuale attribuzione deve risultare conforme al principio di

congruità della spesa, presupponente una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale”;

- l'articolo 2 della L.R. n. 25/05/2012 n. 11 “Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla L.R. N. 10/2011” che ha integrato l'art. 2 L.R. n. 10/2011, secondo il quale le spese in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78/2010 possono essere finanziate anche con il Fondo Unico;

Dato atto che:

- l'iniziativa della Pro Loco intende promuovere la valorizzazione del territorio e un'importante attività di aggregazione sociale a favore della Comunità amministrata, in coincidenza con i fini istituzionali perseguiti anche da questa Amministrazione Comunale;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 17/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha concesso, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana e ai principi statutari, all'Associazione Turistica Pro Loco Sant'Elena Gonnosnò un contributo nel limite massimo di Euro 1.500,00, per l'Organizzazione di uno spettacolo pirotecnico, da tenersi nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2024, in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di San Sebastiano;
- il suddetto contributo non costituisce attività di sponsorizzazione di questo Ente ma espressione della politica seguita da questa Amministrazione a sostegno dell'associazionismo e della promozione turistica locale;
- la concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 13/05/2021 Nomina Responsabile Settore Amministrativo Socio Assistenziale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamati in particolare gli artt. 107 del D.lgs. n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, e l'art. 109 dello stesso D.lgs. “Conferimento di funzioni dirigenziali”;

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”;
- il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 1 del 23/03/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28/09/2023 di approvazione schema Documento Unico di programmazione(DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione C.C. n. 27 del 15/11/2023 di approvazione Documento Unico di programmazione(DUP) 2024/2026;
- la deliberazione C.C. n. 38 del 21/12/2023 di “*Approvazione del Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2024/2026 ai sensi dell'articolo 174 D.lgs. n. 267/2000 e articoli 18 e 18 bis D.lgs. n. 118/2011*”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 05/09/2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2023/2025;

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Gonnosnò;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 07/07/2023 di approvazione de Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 07/12/2023 “Aggiornamento PIAO 2023/2025”;

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con Deliberazione G.M. n. 12 del 22/02/2012 e modificato con atti di Giunta n. 60 del 14/09/2012 e n. 74 del 31/10/2012;
- la deliberazione C.C. n. 1 del 08/02/2013 "Approvazione regolamento per i controlli interni";
- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03/01/2014;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dall'Istruttore amministrativo contabile Ariu Monica;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione G.C. n. 4 del 03/01/2014;

Visto l'articolo 26 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario"*;

Ritenuto opportuno concedere all'Associazione Turistica Pro Loco Sant'Elena Gonnosnò, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana e dei principi statuari comunali, ed in attuazione delle disposizioni della Giunta comunale, adottate con atto n. 2/2023, un contributo nel limite massimo di **Euro 1.500,00**, per l'Organizzazione di uno spettacolo pirotecnico, tenutosi nelle giornate del 21 e 22 gennaio 2023 durante lo svolgimento dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di San Sebastiano;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;

Di concedere all'Associazione Turistica Pro Loco Sant' Elena Gonnosnò, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana e dei principi statuari comunali, ed in attuazione delle disposizioni della Giunta comunale, adottate con atto n. 2/2024, un contributo nel limite massimo di **Euro 1.500,00**, per l'Organizzazione di uno spettacolo pirotecnico, nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2024 durante lo svolgimento dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di San Sebastiano;

Di impegnare la somma di **Euro 1.500,00**, quale contributo economico a favore dell'associazione turistica Pro Loco Sant'Elena Gonnosnò, per l'organizzazione di uno spettacolo pirotecnico tenutosi durante lo svolgimento dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di San Sebastiano, nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2024;

Di imputare la somma di **Euro 1.500,00** nella **PARTE SPESA** del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, così come segue:

Missione			Programma	Titolo		Macroaggregato	
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1 - Spese correnti		104 - Trasferimenti correnti	
Voce	Cap	Art.	Descrizione	Importo	Impegno	Competenz a/Residui	Esercizio
.

2140	1	1	"CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI"	1.500,00		C	2024
------	---	---	----------------------------------------	----------	--	---	------

Di Dare atto che:

- la spesa è esigibile nell'esercizio 2024;
- il Responsabile del procedimento è l'Istruttore Amministrativo Contabile Ariu Monica, per la quale non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Di accertare, ai fini del controllo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi provvedimenti di competenza;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi nell'Albo pretorio on line del Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 28/06/2009 n. 69;
- in elenco, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Ignazia Lavra